

**TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA**  
**RICORSO PER AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI**  
**DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 67 D.LGS 12.01.2019 N. 14**  
**CON CONTESTUALE**  
**ISTANZA DI MISURE PROTETTIVE EX ART. 70 D.LGS 12.01.2019 N. 14**

Per il Signor \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ) residente in \_\_\_\_\_, rappresentato e difeso  
dall'avv Erica Pertile (cf PRTRCE77R70L407H) come da procura ritualmente autenticata dallo  
scrivente patrocinio, che si deposita telematicamente unitamente al presente ricorso e con domicilio  
eletto presso lo studio del difensore sito in Venezia Mestre, via Manin 44/7, che dichiara di voler  
ricevere le comunicazioni all'indirizzo mail pec erica.pertile@venezia.pecavvocati.it

**SOMMARIO**

1. Storia del debitore – causa dell'indebitamento
2. La meritevolezza del debitore
3. Sussistenza dei presupposti per accedere al piano del Consumatore ex art. 7 L. 3 / 2012
4. Situazione debitoria
5. Situazione familiare, economica, patrimoniale
6. Proposta del consumatore - La sostenibilità del Piano proposto e la convenienza per i creditori.

§§§§§

**1. Storia del debitore – causa dell'indebitamento**

Il Signor \_\_\_\_\_ arrivava in Italia nel 2001, dove negli anni successivi lo raggiungeva  
anche la prima moglie \_\_\_\_\_ (deceduta prematuramente nel 2012), dalla quale  
il \_\_\_\_\_ ha avuto due figli \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ nato il  
\_\_\_\_\_ (doc. 1).

Il 29.05.2006 il Signor \_\_\_\_\_ veniva assunto alle dipendenze della \_\_\_\_\_ di  
\_\_\_\_\_, società presso la quale il ricorrente lavora oramai da sedici anni con contratto a tempo  
indeterminato (doc. 2).

Come si vedrà a breve, la scomparsa prematura della prima moglie del Signor \_\_\_\_\_ e le  
difficoltà ad essa conseguenti sono all'origine della situazione di indebitamento in cui versa oggi il  
Signor \_\_\_\_\_ e che hanno reso necessario l'avvio di questo procedimento.

La Signora \_\_\_\_\_, prima moglie del Signor \_\_\_\_\_ lavorava a Venezia,  
come cameriera in albergo (doc. 3).

Al tempo il Signor \_\_\_\_\_ e la moglie abitavano assieme ai due figli a Marcon in un'abitazione in affitto, di cui pagavano regolarmente il canone. Lavorando entrambi, i due coniugi riuscivano a mantenere la propria famiglia.

Nel 2006 il Signor \_\_\_\_\_ decideva di acquistare per sé e la famiglia un'auto usata Nissan Micra targa \_\_\_\_\_ (immatricolata nel 1993) e nel 2009 richiedeva un finanziamento (n. 226085) di circa € 10.000,00 a FidiItalia per acquistare alcuni mobili per la casa familiare e far fronte ad altre spese familiari (doc. 4).

Purtroppo nel 2010 la Signora \_\_\_\_\_ si ammalava di tumore, malattia che la costringeva a non lavorare più, con conseguenti difficoltà economiche per il Signor \_\_\_\_\_, che si trovava improvvisamente a sostenere economicamente la famiglia da solo (doc. 5).

Nel frattempo l'auto usata Nissan Micra targa \_\_\_\_\_ (immatricolata nel 1993) cessava di funzionare e veniva rottamata nel 2011 (doc. 6), costringendo il Signor \_\_\_\_\_ ad acquistare il 09.08.2011 un'altra auto (sempre usata) Opel Astra targa \_\_\_\_\_ e per tale acquisto, oltre che per far fronte alle numerose spese familiari rese necessarie a seguito della malattia della moglie, il Signor \_\_\_\_\_ era costretto a richiedere nel 2011 un prestito di 7.000 – 8.000 € a UBi Banca e a Fiditalia ulteriori € 11.328,56; il nuovo prestito Fiditalia (n. 269248) oggetto di cessione di quota dello stipendio arrivava così a € 30.120,00, di cui € 6455,38 per interessi, € 5456,37 per costi vari (commissioni, bolli, premi polizze collegate al finanziamento) e € 6878,33 ad estinzione del precedente finanziamento del 2009 con Fiditalia n. 226085 (doc. 4).

A fine 2011, purtroppo la Signora \_\_\_\_\_ veniva dichiarata malata terminale e per assecondare il desiderio della moglie di morire in \_\_\_\_\_, accanto alla propria famiglia originaria, il Signor \_\_\_\_\_ doveva affrontare un costo di circa € 5.000,00 per organizzare il trasferimento della moglie in \_\_\_\_\_, accompagnata in volo da equipe medica specializzata (doc. 7). Per riuscire a far fronte a tali spese, continuare a pagare i finanziamenti precedentemente assunti e nel contempo provvedere al sostentamento della propria famiglia, nel 2011 – 2012 il Signor \_\_\_\_\_ si trovava costretto a chiedere dei prestiti a propri conoscenti.

Dopo la morte della prima moglie (avvenuta il 01.12.2011), il Signor \_\_\_\_\_ (già padre di due figli) ritornava in Italia, dove purtroppo crescevano sempre più le difficoltà economiche. Il Signor \_\_\_\_\_, infatti, padre solo con due figli, gravato dai finanziamenti assunti e dalle ulteriori spese familiari sopra citate, iniziava a non riuscire più a far fronte con regolarità al pagamento dei debiti. All'epoca il Comune di \_\_\_\_\_ aiutava, inviando una ragazza pagata dal Comune per stare con i bambini quando il Signor \_\_\_\_\_ era al lavoro.

In quel periodo il Signor \_\_\_\_\_ si avvicinava alla Signora \_\_\_\_\_ con cui decideva di sposarsi.

Prima di contrarre il nuovo matrimonio (doc. 8), il Signor ] si recava nuovamente in dapprima con i due figli per far conoscere loro la Signora (al tempo residente in ) e poi per ivi celebrare il matrimonio, sostenendo così ulteriori spese per viaggi aerei (doc. 7).

Dall'unione tra il Signor ] e la seconda moglie Signora (già madre di un figlio nato nel 2005 ), nascevano altri tre figli, nel 2013 , nel 2016 nel 2021 (doc. 1).

, attualmente di anni 9, ha una disabilità certificata ed è affiancato a scuola da un insegnante di sostegno.

Dal 2013 la s si è necessariamente sempre occupata dei figli e non lavora. Il Signor è l'unica fonte di reddito della famiglia.

La coppia con i figli ha vissuto per vari anni in un immobile in locazione in ] dove tuttavia il Signor (già gravato dei precedenti finanziamenti) non riusciva più a far fronte al canone mensile (ad oggi la locatrice è ancora oggi creditrice dell'importo di € 2690).

Non potendo far fronte, senza reddito adeguato, ai debiti assunti nel 2009 con Ubi Banca e 2011 con Fidelity e riuscire nel contempo a restituire i prestiti personali richiesti a conoscenti nel 2011 – 2012 e pagare quanto necessario al sostentamento della famiglia, il ricorrente:

- otteneva un'ulteriore rinegoziazione del finanziamento con Fidelity nel 2015 (contratto n. 641168) per un importo lordo di € 38.400,00 di cui € 7.815,38 effettivamente erogati al Signor

(doc. 3);

- successivamente era costretto nel 2017 a richiedere a Fidelity un nuovo finanziamento (n. 66620) di complessivi € 40.560,00 lordi, di cui € 18.330,76 erogati al Signor (doc. 4);

- nel 2018 rilasciava per il credito di Ubi Banca n. 60 cambiali (poi non pagate) per un importo complessivo di debito residuo pari a € 9271,23 (tale debito risulta passato a perdita dal certificato Centrale rischi che si dimette sub 9);

- in seguito il Signor ; sempre per far fronte ai debiti precedentemente assunti e al sostentamento della famiglia, rinegoziava nuovamente i finanziamenti con Fidelity nel 2019 (contratto n. 700908) per un importo lordo di € 38.664,00 di cui € 8.352,75 erogati al Signor

e nel 2021 (contratto n. 724958) per un importo lordo di € 45.360,00 di cui € 11.279,43 erogati al Signor (si dimettono sub 5 i relativi piani di ammortamento).

Attualmente lo stipendio del Signor è gravato dalle due cessioni a FIDITALIA per i predetti contratti n. 700908 e 724958, che decurtano in maniera molto pesante la somma disponibile per le spese vive della famiglia (doc. 2).

Va aggiunto che nel 2014 il Signor \_\_\_\_\_ era costretto a rottamare l'auto Opel non più funzionante e ad acquistarne un'altra usata (Land Rover Freelander del 1998 – doc. 6).

Purtroppo anche tale auto cessava di funzionare nel 2016 e veniva rottamata; necessitando il Signor \_\_\_\_\_ di un'auto per le esigenze familiari il ricorrente acquistava così nel 2016 una Peugeot 307 (immatricolata nel 2001), anch'essa poi rottamata per mancato funzionamento nel 2021 quando il Signor \_\_\_\_\_ ne ha acquistata un'altra (Dodge Nitron sempre usata) corrispondendo l'importo di € 5.200,00 per l'auto, oltre € 810,00 per il passaggio di proprietà (doc. 6).

Nel 2018 il Signor \_\_\_\_\_ acquisiva la cittadinanza italiana e così anche i figli minori.

Nel 2020, il Signor \_\_\_\_\_ indebitato per il pagamento del canone di locazione dell'immobile familiare, veniva avviato con l'ausilio del Comune di \_\_\_\_\_ all'assegnazione di un alloggio ATER in emergenza abitativa (doc. 10) che gli veniva dapprima concesso come sistemazione temporanea e poi in via definitiva dal mese di luglio 2022 con regolare contratto di affitto di alloggio Ater a canone agevolato (doc. 11).

La nuova sistemazione abitativa ha significato un notevole miglioramento per la famiglia del Signor \_\_\_\_\_ (sia per gli spazi maggiormente idonei rispetto al precedente appartamento) sia per il canone di locazione più basso.

Rimangono, tuttavia, serie difficoltà economiche per il Signor \_\_\_\_\_, che con il proprio stipendio non riesce a far fronte al sostentamento della propria numerosa famiglia (doc. 1) e al pagamento dei debiti pregressi.

La situazione, poi, dal 2022 è resa più difficile dal noto aumento dei costi per vivere.

Anche la fabbrica presso cui lavora dal 2006 il Signor \_\_\_\_\_ risente della crisi: il lavoro si è ridotto, il ricorrente non lavora più il sabato ed è anche stato costretto nel mese di giugno ad un breve periodo di cassa integrazione.

## **2 – La meritevolezza del debitore**

Va evidenziato nuovamente che all'epoca dei primi due finanziamenti assunti dal Signor \_\_\_\_\_ per l'acquisto dell'auto familiare e del mobilio della casa, il ricorrente e la prima moglie percepivano entrate che consentivano loro di onorare il pagamento dei prestiti e far fronte alle spese familiari.

Purtroppo l'imprevedibile decesso della prima moglie (doc. 5) e le difficoltà economiche conseguenti portavano il Signor \_\_\_\_\_ a non essere più in grado di onorare gli impegni assunti, causando così un accumulo di scadenze che non venivano più rispettate dal Signor \_\_\_\_\_, non per negligenza o sperpero, ma per la necessità di far fronte a spese di mera sussistenza.

Per tale motivo si ritiene sussistente il requisito della meritevolezza, avendo il debitore assunto il debito secondo criteri prudenziali, cioè quando le condizioni economiche lo permettevano.

Nulla, peraltro, poteva lasciar presagire l'improvvisa malattia della prima moglie e la crisi economica conseguente, che costringeva il Signor \_\_\_\_\_ a richiedere nuovi finanziamenti per cercare di ripianare il primo debito contratto per l'acquisto del mobilio e contemporaneamente per far fronte anche ai nuovi debiti contratti per le spese mediche della moglie, i viaggi in \_\_\_\_\_, i canoni di affitto impagati e le spese familiari.

Alla luce di tutto quanto sopra dedotto pare integrarsi nel caso di specie il requisito della meritevolezza del consumatore richiesto dalla Legge per l'omologa del Piano, non ravvisandosi alcuna colpa nei comportamenti assunti dal sig. \_\_\_\_\_ che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento.

La malattia della prima moglie e le difficoltà economiche conseguenti sono infatti alla genesi della situazione debitoria attuale, di cui il Signor \_\_\_\_\_ non può ritenersi colpevole in alcun modo, trattandosi esclusivamente di debiti sorti in concomitanza alla malattia della moglie e poi per far fronte alle esigenze familiari (ricordiamo che il Signor \_\_\_\_\_ provvede tutt'oggi al mantenimento di moglie e cinque figli – doc. 1).

Se vi è una responsabilità, questa deve essere addebitata invece alla finanziatrice FidiItalia (doc. 4), che non ha adeguatamente valutato il merito creditizio del Signor \_\_\_\_\_, concedendo al medesimo svariati finanziamenti (anche per ripianare debiti antecedenti contratti dal Signor \_\_\_\_\_ ai quali lo stesso non riusciva a fare fronte) senza tener conto dell'importo che era necessario al Signor \_\_\_\_\_ per mantenere un dignitoso tenore di vita in relazione al suo reddito disponibile (come previsto prima dall'art. 9 comma 3 bis lett. e) L. 3 del 2012 e art. 68 comma 3 d.lgs 12.01.2019 n. 14).

### **3 – Sussistenza dei presupposti per accedere al procedura di ristrutturazione dei debiti**

Ricorrono tutti i sussistenti presupposti richiesti dalla norma di riferimento (artt. 67 - 69 D.lgs n. 14 del 12.01.2019) per poter accedere alla procedura di composizione della crisi, infatti il sig. \_\_\_\_\_

- Risulta versare in stato di sovraindebitamento, ovvero si trova in una *situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente;*
- è consumatore, trattandosi di *“persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”;*
- non è soggetto a procedure concorsuali;
- non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. nr 3/2012, né ha subito uno dei provvedimenti di cui all'art. 14 e 14 bis della medesima legge;
- non ha beneficiato di esdebitazioni negli ultimi cinque anni e comunque non ha beneficiato di procedure di esdebitazione;

- non ha determinato la situazione di sovradebitamento con cola grave, malafede o frode e non ha compiuto neppure alcun atto in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla presente richiesta di ammissione alla procedura;
- il sig. \_\_\_\_\_ ha personalmente richiesto presso l'ODCEC di Venezia (con l'ausilio del Comune di \_\_\_\_\_ che ne ha assunto le spese) la nomina di un professionista per la composizione della crisi, che all'esito del procedimento è stato nominato nella persona del dott. Francesco Loero (doc. 12), al quale il Signor \_\_\_\_\_ ha fornito tutta la documentazione necessaria alla ricostruzione della sua situazione economica e patrimoniale (si dimette sub 13: relazione ai sensi dell'art. 68 comma 2, d.lgs 12.01.2019 n. 14).

#### 4 Posizione debitoria

Sussistono al momento le seguenti posizioni debitorie: risulta la seguente:

	NOMINATIVO CREDITORE		IMPORTO DEL CREDITO	COLLOCAZIONE DEL CREDITO
1	Regione del Veneto		1.664,35€	Privilegio ai sensi dell'art. 2752 c.c.
2	Agenzia delle Entrate riscossione		4.069,40€	Di cui €3.025,01 in chirografo e €1.044,39 in privilegio
3	Piave servizi		1815,36 €	In chirografo
4	Polizia locale città di Marcon		347,50€	In chirografo
6	Comune di Venezia	- Rateazione violazioni codice della strada dell'11.02.2019 - Violazione codice della strada del 4.01.2020 . Violazioni codice strada notifica avviso agosto 2022 - ordinanza ingiunzione 890/2020 (obbligato in solido violazione	1.698,00  173,00  2461,20  333,60	In chirografo

		regolamento gestione rifiuti condominiali		
7	Ulss 12 Veneziana	Ticket di pronto soccorso	45,50	In chirografo
8	Comune di Jesolo	Violazione codice della strada	101,50	In chirografo
9	Trenitalia	Ingiunzione 31.03.2020	313,30	In chirografo
10	Vodafone	Bollettini impagati	488,33	In chirografo
11	Veritas		€ 192,39 € 1.564,80	Per TARES In privilegio 2752 comma 3 c.c. Per TARIP In chirografo
12	Fiditalia	Finanziamento del 2019 n. 700908 Contratto di cessione del 1/5 Mensilmente trattenuti € 358,00	25.776,00 €	In chirografo
13	Fiditalia	Prestito personale del 2021 724958 Con trattenuta sullo stipendio mensile di € 378,00	39.312,00 €	In chirografo
14		Locazione immobile – canoni impagati	2.690,00	In chirografo
15	Ubibanca	Finanziamento per acquisto auto	9.271,23	In chirografo

L'ammontare dei **debiti complessivi maturati alla data del deposito del presente ricorso è quindi di Euro 92.317,46** come dettagliati nell'elenco sopra indicato.

Vi sono poi i **crediti in prededuzione**, che sono sorti in funzione o in occasione della presente procedura e che hanno diritto di essere soddisfatti con preferenza rispetto agli altri creditori e precisamente:

- le competenze dell'OCC
- le competenze del patrocinio scrivente, che si quantificano in € 600,00 oltre 15 % spese generali, cpa e iva, oltre anticipazioni (€ 98,00 contributo unificato, € 27,00 marca da bollo).

#### **4. Situazione familiare, economica, patrimoniale**

L'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte dal ricorrente è reale e dimostrata dai fatti:

a) Composizione del nucleo familiare:

Come si evince dal certificato dello stato famiglia il nucleo familiare si compone di 7 persone, marito (il ricorrente), moglie e i cinque figli (doc. 1)

b) Situazione economica patrimoniale

- Il Signor \_\_\_\_\_ percepisce uno stipendio di circa € 1.600,00 (unica fonte di sostentamento della famiglia), al quale tuttavia vengono decurtati € 736,00 per i finanziamenti in essere con Fidelity (doc. 2). Il ricorrente e la moglie percepiscono inoltre l'assegno unico pari a € 513,00 mensili il \_\_\_\_\_ e € 390,00 la moglie.

- Il Signor \_\_\_\_\_ possiede solamente una Nitron targata l'autoveicolo \_\_\_\_\_ acquistato nel \_\_\_\_\_ e due motocicli (uno Aprilia 250 immatricolato nel 2001 - acquistato all'incirca 7 anni fa per € 150,00 circa e l'altro Aprilia 150 immatricolato nel 2003 e acquistato nel 2018 per € 250,00. L'autovettura (acquistata nel 2021 per € 5.200,00) ha un valore di mercato modico e non può essere venduta in quanto unico mezzo di spostamento per la famiglia sia per motivi di lavoro che personali; i motocicli sono privi di valore commerciale e non sono più utilizzati dal \_\_\_\_\_

- Il Signor \_\_\_\_\_ non ha altri beni di valore (doc. 14).

c) Elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia:

le spese strettamente necessarie al sostentamento del nucleo familiare ammontano a circa € 1.900 mensili, come da prospetto che si dimette sub 15.

Si fa presente che si tratta delle spese mensili minime indispensabili per il sostentamento e il mantenimento del nucleo familiare, che non tengono conto di eventuali spese straordinarie (ad esempio per cure mediche, una rottura di un elettrodomestico etc) che il Signor \_\_\_\_\_ oggi non riuscirebbe a sostenere.

#### **5. Proposta del consumatore – la sostenibilità del Piano proposto e la convenienza per i creditori.**

Come si è visto, il sig. \_\_\_\_\_ resta attività lavorativa come dipendente presso la \_\_\_\_\_ con contratto a tempo indeterminato e percepisce uno stipendio medio mensile di Euro 1600,00 (su cui vengono oggi applicate le trattenute predette) oltre alla tredicesima e alla quattordicesima mensilità.



Percepisce, inoltre, mensilmente assegni unici per i figli minorenni di circa € 903,00.

Il sig. \_\_\_\_\_ quindi propone di soddisfare i creditori attraverso i flussi economici provenienti dal proprio stipendio mensile, ovvero versando la somma di **Euro 200,00 per 60 mensilità (cinque anni)** a partire dall'omologa definitiva del presente accordo, così per un **totale di Euro 12.000,00** che verrà quindi messa disposizione dei creditori.

Tale somma è calcolata in modo da essere sostenibile per il sig. \_\_\_\_\_

Tale somma, infatti, tenuto conto delle spese mensili come riportate anche nella relazione del gestore della crisi, lascerebbe al debitore un reddito residuo che gli permetterebbe la soddisfazione delle esigenze incompressibili di vita per sé e la propria famiglia e senza correre il rischio di cadere sotto la soglia di povertà, ovvero di non potere sostenere l'impegno assunto con la presente procedura a favore dei creditori.

Tanto premesso e considerato il Signor \_\_\_\_\_ intende proporre ai creditori del beneficiato un "piano di ristrutturazione dei debiti" secondo le seguenti scadenze e modalità:

- ✓ Integrale soddisfo dei crediti in prededuzione come sopra individuati
- ✓ Integrale soddisfo dei crediti privilegiati come sopra individuati
- ✓ Parziale soddisfazione dei crediti chirografari, per i quali viene proposta una percentuale di soddisfazione pari all'8,70% del valore del debito.
- ✓ Pagamenti dei vari creditori pro quota rispetto all'importo del proprio debito.
- ✓ Pagamenti effettuati con cadenza semestrale, secondo il piano di riparto predisposto dall'OCC.
- ✓ Il tutto con revoca delle trattenute mensili che ora gravano sullo stipendio del ricorrente.

In ordine alla sostenibilità del piano si rinvia alla relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi nominato (doc. 13) e in ordine alla convenienza per i creditori si precisa che la liquidazione dei beni del debitore (solo l'auto e il motociclo di cui sopra) non permetterebbe in alcun modo, al netto delle spese dell'esecuzione forzata, di soddisfare i creditori chirografari. Quest'ultimi, invece, attraverso il piano proposto possono recuperare parzialmente e proporzionalmente il credito senza sostenere spese di esecuzioni. Il sig. \_\_\_\_\_, come si è visto, non è proprietario di beni immobili (doc. 14), né mobili registrati di valore, sicché non vi è all'evidenza una valida alternativa liquidatoria che possa maggiormente soddisfare i creditori del sig.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso e considerato il sig. \_\_\_\_\_ come sopra rappresentato difeso e domiciliato

**RICORRE**

L'Ill.mo Tribunale di Venezia, affinché

**In via preliminare**

Ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi, svolte le formalità di rito, Voglia

- ammettere il sig. \_\_\_\_\_ alla procedura di ristrutturazione dei debiti e disporre a cura dell'OCC la comunicazione della procedura e del decreto a tutti i creditori;
- disporre nel decreto la sospensione delle trattenute mensili che ora gravano sullo stipendio del ricorrente, affinché dette somme vengano utilizzate come da piano del consumatore.
- disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore
- dichiarare la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali dei singoli crediti.

**In via principale**

- Accertare e dichiarare ex art 70 d.lgs n. 14 / 2019 l'ammissibilità e fattibilità del Piano del Consumatore di cui al presente ricorso e per l'effetto omologare lo stesso disponendo la forma più idonea di pubblicità per l'emanando provvedimento;
- Revocare con la sentenza di omologa le trattenute mensili che ora gravano sullo stipendio del ricorrente.

**In via istruttoria** si allega la seguente documentazione:

- 1) copia certificato di residenza e stato famiglia del sig. \_\_\_\_\_
- 2) copia buste paga del Signor \_\_\_\_\_
- 3) certificazioni uniche e estratti conto
- 4) finanziamenti Fidelity e piani di ammortamento
- 5) documenti malattia
- 6) visura Pra
- 7) documenti voli aerei
- 8) certificati matrimonio del Signor \_\_\_\_\_, con la prima e seconda moglie
- 9) certificato Banca d'Italia
- 10) relazione Comune di \_\_\_\_\_ sulla situazione del Signor \_\_\_\_\_
- 11) contratto di affitto di alloggio Ater con canone agevolato
- 12) copia nomina gestore;
- 13) relazione gestore dott. Francesco Loero con i relativi documenti
- 14) visura catastale negativa
- 15) dichiarazione \_\_\_\_\_ spese necessarie
- 16) estratti conto Signor \_\_\_\_\_
- 17) dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;
- 18) certificato di non pendenza procedure esecutive

AVV. ERICA PERTILE  
Via Manin 44 / 7 – 30174 Mestre Venezia  
Tel. 041.970766 Fax 041.5054510

Ci si riserva sin d'ora di apportare modifiche e/o integrazioni alla proposta entro i termini che il giudice riterrà di concedere.

\*\*\*\*\*

**Dichiarazione di valore ai sensi dell'art. 9 L. 488/99**

Il sottoscritto procuratore dichiara che ai sensi del D.P.R. nr. 115/2002 il contributo unificato per il presente procedimento è di importo pari ad Euro 98,00

Venezia – Mestre, 27 settembre 2022

avv. Erica Pertile  
